

COMUNE DI CORRIDONIA
Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del
Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES)

INDICE

Art. 1 Oggetto del Regolamento	2
Art. 2 Istituzione del Tributo.....	2
Art. 3 Definizioni	2
Art. 4 Servizio di gestione dei rifiuti urbani	2
Art. 5 Soggetto attivo e costo e gestione del servizio	3
Art. 6 Presupposto e soggetti tenuti al pagamento del Tributo	3
Art. 7 Modalità per l'applicazione del Tributo	4
Art. 8 Determinazione del Tributo	5
Art. 9 Articolazione della tariffa del Tributo.....	5
Art. 10 Classificazione delle utenze non domestiche	5
Art. 11 Determinazione della superficie per il calcolo del Tributo alle utenze domestiche	6
Art. 12 Determinazione della superficie per il calcolo del Tributo alle utenze non domestiche	6
Art. 13 Determinazione del numero degli occupanti.....	7
Art. 14 Calcolo della tariffa del Tributo per le utenze domestiche.....	8
Art. 15 Calcolo della tariffa del Tributo per le utenze non domestiche.....	8
Art. 16 Tributo giornaliero di smaltimento.....	8
Art. 17 Esclusioni dal pagamento del Tributo	9
Art. 18 Riduzioni del Tributo.....	10
Art. 19 Decorrenza delle riduzioni.....	11
Art. 20 Agevolazioni.....	11
Art. 21 Decorrenza delle agevolazioni.....	12
Art. 22 Adempimenti a carico degli utenti.....	12
Art. 23 Riscossione	13
Art. 24 Rimborsi.....	14
Art. 25 Attività di accertamento, di controllo e di recupero	14
Art. 26 Violazioni e sanzioni.....	16
Art. 27 Rateazione e dilazione di pagamento.....	16
Art. 28 Accertamento con adesione.....	18
Art. 29 Interpello.....	18
Art. 30 Conciliazione giudiziale	19
Art. 31 Contenzioso.....	20
Art. 32 Maggiorazione per i servizi indivisibili.....	20
Art. 33 Tributo provinciale.....	20
Art. 34 Disposizioni finali e transitorie.....	20
Art. 35 Norme di rinvio.....	21
Art. 36 Entrata in vigore.....	21
ALLEGATO	22

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (denominato "TARES") previsto dall'art. 14 del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato art. 14 del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i..
3. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Istituzione del Tributo

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito, ai sensi dell'art. 14 del citato Decreto-Legge n.201/2011 convertito, con modificazioni, dalla citata Legge n. 214/2011, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura di tutti i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati effettuato, in regime di privativa sull'intero territorio del Comune di Corridonia, nelle fasi di conferimento, raccolta, raccolta differenziata, trasporto, recupero e smaltimento. La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati costituisce un servizio di pubblico interesse.
2. L'applicazione del tributo di cui al comma 1 è disciplinata dal presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n.446/1997 e dell'art. 14, comma 22, del Decreto-Legge n.201/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge n.214/2011. Dal 01° gennaio 2013 è soppressa la "Tariffa Integrata Ambientale" di cui all'art. 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 3. Definizioni

1. Agli effetti del presente Regolamento si intendono:
 - a) per "**rifiuto**", qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - b) per "**soggetto gestore**", il soggetto Corridonia Servizi s.r.l. unipersonale, che provvede alle attività inerenti alla gestione dei rifiuti, secondo le norme del Regolamento comunale del servizio di gestione dei rifiuti, ed all'applicazione, all'accertamento ed alla riscossione del Tributo sulla base di appositi contratti di servizio stipulati con il Comune di Corridonia;
 - c) per "**Tributo**", il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi istituito ai sensi dell'art. 14 del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.;
 - d) per "**tariffa**", la tariffa del Tributo articolata per fasce di "utenze domestiche" e di "utenze non domestiche" di cui all'art. 9 del presente regolamento.

Art. 4. Servizio di gestione dei rifiuti urbani

1. Sono rifiuti urbani e assimilati, ai fini dell'applicazione del tributo, i rifiuti definiti dall'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e nella deliberazione comunale adottata ai sensi e per gli effetti dell'art. 198, comma 2, lettera g), dello stesso D.Lgs. n. 152/2006. Il Comune può assimilare alcune sostanze non pericolose ai rifiuti urbani in forza della Delibera del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984, che tuttora disciplina la materia, nonché delle disposizioni emanate in materia dall'amministrazione provinciale.
2. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze individuate dall'art. 185 del citato D.Lgs. n.152/2006.
3. La raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati effettuata in regime di privativa è estesa a tutto il territorio comunale nei modi previsti dal contratto di servizio tra il Comune di Corridonia ed il soggetto Gestore, ed è disciplinata dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed

integrazioni, e dal regolamento comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti, oltre che dal presente regolamento.

4. La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, svolta in regime di privativa, i cui costi sono coperti integralmente dal tributo, comprende anche la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza e giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico ubicate nel territorio comunale, ivi compreso lo spazzamento ed il lavaggio delle citate strade ed aree.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti, per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivanti da eventi estranei alla responsabilità del soggetto Gestore, non comporta esonero o riduzione del Tributo. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria e debitamente comunicata al soggetto Gestore, di pregiudizio ed in ipotesi di danno alle persone od all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio nel rispetto delle normative vigenti, avendo diritto alla restituzione del Tributo relativo al periodo di interruzione del servizio stesso. Tale situazione deve essere fatta constatare al suo verificarsi al soggetto Gestore del servizio, mediante atto di diffida.

Art. 5. Soggetto attivo e costo e gestione del servizio

1. Il Tributo è applicato dal Comune di Corridonia nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1^a gennaio dell'anno a cui il Tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra i Comuni interessati, fermo restando il divieto di doppia imposizione.
3. Il Comune di Corridonia si avvale del soggetto Gestore ai fini dell'applicazione, dell'accertamento e della riscossione del Tributo, il quale provvede anche all'espletamento, per conto del Comune di Corridonia, di tutte le fasi richieste dalla gestione del servizio dei rifiuti urbani e di quelli dichiarati assimilati agli urbani.
4. Il servizio è attivato con caratteristiche di universalità e inderogabilità, secondo le modalità e le limitazioni prescritte dal Regolamento comunale del servizio. Nelle zone in cui il servizio è regolarmente istituito, il Tributo viene applicato automaticamente.
5. Almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata dal Comune ai fini dell'approvazione del Bilancio di Previsione relativo all'anno di riferimento, il soggetto Gestore è tenuto a consegnare all'Amministrazione Comunale il piano finanziario degli interventi riguardanti il servizio, unitamente alla relazione di accompagnamento al piano stesso.
6. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti è integralmente coperto dal Tributo, compreso il servizio di spazzamento e di raccolta dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico ubicate nel territorio comunale.
7. Il costo è definito ogni anno in relazione al piano finanziario degli interventi necessari al servizio, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

Art. 6. Presupposto e soggetti tenuti al pagamento del Tributo

1. Il Tributo è dovuto da chiunque occupi, detenga oppure conduca, a qualsiasi titolo e anche di fatto, locali o aree scoperte ad uso privato, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati.
2. L'obbligazione per il pagamento del Tributo e per la denuncia dei locali e/o aree occupati, detenuti o condotti, sussiste, con vincolo di solidarietà, tra i componenti il nucleo familiare e/o i conviventi e, comunque, tra coloro che utilizzano in comune i locali e le aree stesse. Per nucleo familiare si intende l'insieme di tutti coloro i quali sono residenti e/o coabitanti nella stessa abitazione, anche se suddivisi in nuclei anagrafici distinti. Devono comunque essere considerate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico, ma dimoranti nell'utenza per almeno 183 giorni nel corso dell'anno solare. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i componenti temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o di attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, per un periodo di

tempo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Il Tributo è, altresì, dovuto da chiunque occupi, detenga oppure conduca temporaneamente locali e/o aree scoperte pubbliche, di uso pubblico, o gravate da servitù di pubblico passaggio, così come previsto dal successivo art. 16 del presente regolamento.
4. Per le parti comuni del condominio il Tributo è dovuto da coloro che occupano, detengono o conducono le parti comuni in via esclusiva o, comunque, dai detentori degli alloggi in condominio. Sono escluse dall'applicazione del Tributo le aree rientranti nell'art. 1117 del Codice Civile, a condizione che non siano utilizzate in via esclusiva.
5. Nel caso di locali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile degli obblighi e del versamento del Tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, ferma restando nei confronti di questi ultimi la responsabilità solidale nei casi di inadempienza del soggetto che gestisce i servizi comuni, rispetto a tutti gli obblighi previsti dal presente regolamento.
6. Per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile degli obblighi e del versamento del Tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune, fermo restando che, per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti, detentori o conduttori, questi rimangono responsabili dei relativi obblighi e del versamento del Tributo dovuto.
7. Per i locali adibiti a civile abitazione e relative pertinenze od accessori, locati o concessi in comodato a non residenti, anche con mobilio, per periodi di durata inferiore a 183 giorni di un anno solare, nonché per le aree scoperte e per le aree coperte da tettoie e simili, locate o concesse in comodato a non residenti per periodi di durata inferiore a 183 giorni di un anno solare, il Tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle relative pertinenze od accessori, delle aree scoperte e delle aree coperte da tettoie e simili a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
8. Per le abitazioni coloniche e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, il Tributo è dovuto anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione od al fabbricato.
9. Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (residences, affittacamere e simili) il Tributo per l'utenza non domestica è dovuto da chi gestisce l'attività.
10. Per le abitazioni tenute a disposizione, ammobiliate e/o allacciate ad uno dei servizi di rete, il Tributo è dovuto da colui che tiene a disposizione l'abitazione ed è applicata sulla base del numero degli occupanti, come determinato dal successivo art. 13 del presente regolamento.
11. L'occupazione, la detenzione o la conduzione dei locali si presume dalla sola presenza di mobilio, attrezzature e/o impianti e/o dall'allacciamento anche ad un solo servizio di rete.
12. Per quanto riguarda l'utenza domestica si presume, che l'occupazione, la detenzione o la conduzione sia in essere, senza la possibilità di prova contraria, fin dalla data di stipula del contratto di locazione, ovvero se antecedente, dalla data di richiesta di residenza anagrafica, oppure dalla data di qualsiasi altro atto che faccia presumere l'inizio dell'utilizzazione.
13. Per quanto riguarda l'utenza non domestica si presume che l'utilizzo dei locali sia avvenuto fin dalla data di concessione o autorizzazione, ovvero se antecedente dalla data di stipula del contratto di locazione, dalla data di presentazione della denuncia di inizio attività, da quanto risulta dichiarato alla Camera di Commercio oppure da qualsiasi altro documento, che comprovi la disponibilità dei locali e delle aree in oggetto.

Art. 7. Modalità per l'applicazione del Tributo

1. Il Tributo è corrisposto in base alle tariffe di riferimento, commisurato ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione ed è dovuto limitatamente al periodo dell'anno nel quale perdura l'occupazione, la detenzione o la conduzione dei locali od aree, di cui all'art. 6 del presente regolamento.
2. L'applicazione del Tributo decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio la conduzione, l'occupazione e/o la detenzione dei locali ed aree.
3. La cessazione della conduzione, dell'occupazione o della detenzione, dà diritto al rimborso del Tributo, a

decorrenza dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si è verificato l'evento, a condizione che la relativa denuncia sia presentata nei termini di cui all'art. 22 del presente regolamento. Negli altri casi il rimborso decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione.

4. In caso di omessa denuncia di cessazione, nel termine di cui al successivo art. 22 del presente regolamento, il Tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente dimostri di non aver continuato la conduzione, l'occupazione o la detenzione dei locali e/o aree, ovvero nel caso che il Tributo sia stato assolto dall'utente subentrante a seguito di denuncia oppure a seguito di provvedimento di recupero d'ufficio.
5. La variazione nel corso dell'anno di qualsiasi elemento che influisca sulla determinazione del Tributo, ad eccezione dei presupposti per l'attribuzione delle riduzioni e delle agevolazioni di cui ai successivi articoli da 18 a 21 del presente regolamento, comporta il recupero o il rimborso della differenza di Tributo, dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si è verificato l'evento, a condizione che la relativa denuncia sia presentata nei termini di cui all'art. 22 del presente regolamento, ferma restando l'attività di accertamento e di controllo del soggetto Gestore del servizio. Negli altri casi il recupero od il rimborso decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui viene presentata la denuncia di variazione, ferma restando l'attività di accertamento e di controllo del soggetto Gestore del servizio.

Art. 8. Determinazione del Tributo

1. Il Tributo è corrisposto in base alla tariffa componente rifiuti determinata, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n.158/99, per ogni singola categoria di utenza, sulla base del piano finanziario approvato con deliberazione dell'organo comunale competente, da adottare entro il termine di approvazione del bilancio di previsione relativo allo stesso anno ed ha validità annuale. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine di approvazione del bilancio di previsione relativo all'anno di riferimento, ha effetto dal 01^o gennaio dello stesso anno. In caso di mancata deliberazione, si applica la tariffa deliberata per l'anno precedente.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. n.158/1999 e degli artt. 11 e 12 del presente regolamento.
3. Ai sensi del punto 3 dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/99, la tariffa componente rifiuti del Tributo si compone di una quota fissa determinata sulla scorta delle componenti essenziali del costo del servizio e di una quota variabile rapportata alla quantità dei rifiuti prodotti e conferiti, alle modalità del servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
4. Il Comune di Corridonia, con apposita delibera, provvede a determinare o variare i coefficienti e gli indici KA, KB, KC e KD di cui all'allegato 1 al D.P.R. n. 158/99, contenuti nell'allegato di cui al presente regolamento, sulla base dei quali viene stabilita la tariffa componente rifiuti del Tributo di cui al precedente comma 1.

Art. 9. Articolazione della tariffa del Tributo

1. La tariffa componente rifiuti del Tributo è articolata per fasce di "utenze domestiche" e di "utenze non domestiche".
2. I costi da coprire in applicazione della tariffa sono ripartiti dal Comune di Corridonia tra le categorie di utenze domestiche e le categorie di utenze non domestiche, secondo criteri razionali, prevedendo fattispecie di agevolazioni per le utenze domestiche.

Art. 10. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa del Tributo i locali e/o le aree relativi alle utenze non domestiche sono classificati secondo le categorie definite dal D.P.R. n.158/99 sulla base dell'attività risultante dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, dall'atto di autorizzazione o di inizio attività, e/o con riferimento al codice ISTAT. Il soggetto Gestore del servizio non è tenuto a comunicare l'avvenuta variazione di categoria dovuta a modifiche di legge, regolamentari o per effetto di quanto previsto al successivo comma 3 del presente articolo.

2. I locali e/o le aree adibiti ad attività diverse da quelle definite dal DPR n.158/99, sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e, quindi, della connessa produzione di rifiuti.
3. Le superfici che compongono un immobile sono tassate applicando la tariffa corrispondente al tipo di utilizzazione in base alla diversa destinazione d'uso.
4. Le superfici dei servizi igienici e delle aree scoperte sono attribuite alla categoria di uso dell'attività prevalente dell'azienda stabilita sulla base del volume d'affari.

Art. 11. Determinazione della superficie per il calcolo del Tributo alle utenze domestiche

1. Fino all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 14, comma 9-bis del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., che prevede l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore a mq. 0,50 e, per difetto, se la frazione è uguale o inferiore a mq. 0,50.
3. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate ai fini della Tariffa Integrata Ambientale applicata nell'anno precedente.

Art. 12. Determinazione della superficie per il calcolo del Tributo alle utenze non domestiche

1. La superficie di riferimento per il calcolo del Tributo delle utenze non domestiche è misurata come segue:
 - a- per i locali, sul filo interno dei muri perimetrali;
 - b- per le aree scoperte operative utilizzate ai fini dell'attività, sul perimetro interno delle aree stesse, al netto della superficie di eventuali costruzioni che vi insistono.
2. Nella determinazione della superficie ai fini della applicazione del Tributo, non si tiene conto di quella superficie, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
3. Per le superfici delle attività di seguito elencate, per le quali risulta difficile distinguere la superficie sulla quale si producono rifiuti speciali non assimilati agli urbani dalla superficie sulla quale si producono rifiuti speciali assimilati agli urbani e/o rifiuti urbani, in quanto le relative superfici occupate non sono oggettivamente determinabili, si applica una riduzione della superficie complessiva sulla base delle percentuali sotto indicate (con esclusione, pertanto, dei locali od aree adibiti ad uffici, magazzini, depositi, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producono i rifiuti speciali non assimilati agli urbani).

ATTIVITA'	PERCENTUALE DI RIDUZIONE
Caseifici, cantine vinicole, oleifici e torrefazione	40%
Autocarrozzerie e falegnamerie e verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie	30%
Officine di carpenteria metallica	10%
Officine per riparazioni auto, moto e macchine	20%

agricole, gommisti	
Elettrauto	20%
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	50%
Tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie	20%
Laboratori fotografici ed eliografie	10%
Allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresina	20%
Ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi	40%
Parrucchierie e barbierie	30%

4. Per le suddette attività, nonché per eventuali altre attività non considerate nell'elenco di cui al comma 3 del presente articolo, purchè vi sia contestuale produzione, in quantità significativa, di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati agli urbani e di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, siano essi pericolosi o non, i contribuenti, con esclusione di coloro che avevano già presentato la domanda per usufruire di tale riduzione in regime di Tariffa Integrata Ambientale, per essere ammessi a beneficiare di tale riduzione, devono presentare apposita domanda al soggetto Gestore del servizio. La domanda di riduzione deve essere presentata al soggetto Gestore del servizio, che si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato e di applicare la riduzione di superficie, utilizzando, in caso di attività non considerata nell'elenco di cui al comma 3 del presente articolo, criteri di analogia con categorie similari previste nell'elenco di cui al comma 3 del presente articolo. La domanda non deve essere presentata, di nuovo, negli anni successivi, salvo nel caso in cui siano intervenute variazioni influenti sull'applicazione e sul calcolo del Tributo. La domanda deve essere corredata da:

a- planimetrie quotate che indichino l'intera superficie occupata e la superficie per la quale si chiede la riduzione;

b- documentazione contrattuale o modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), che indichi la quantità e la qualità dei rifiuti smaltiti a mezzo di ditta autorizzata dall'organo competente;

c- documentazione commerciale (fatture, documenti di trasporto, etc.) comprovante l'avvenuto smaltimento.

5. Le riduzioni delle superfici, ove si producono rifiuti speciali, di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, nella denuncia integrativa o di variazione.
6. Per le unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui si svolgono anche attività economiche e/o professionali, la tariffa è commisurata alle diverse superfici adibite a civile abitazione e/o attività economiche e/o professionali, con riferimento alle specifiche categorie di appartenenza. Per la determinazione della superficie si applicano le disposizioni di cui agli artt. 11 e 12 del presente regolamento.
7. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate ai fini della Tariffa Integrata Ambientale applicata nell'anno precedente.

Art. 13. Determinazione del numero degli occupanti

1. Per il calcolo del Tributo, per ogni utenza domestica si fa riferimento al numero delle persone occupanti, determinato come segue:
- a- per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici alla data di formazione dell'invito al pagamento, da emettere ai fini della riscossione del Tributo. Devono comunque essere considerate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico, ma dimoranti nell'utenza per almeno 183 giorni nel corso dell'anno solare. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i componenti temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o di attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, per un periodo di tempo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che

l'assenza sia adeguatamente documentata. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo;

b- per le utenze intestate a soggetti non residenti nel Comune di Corridonia, a cittadini residenti all'estero (iscritti all'AIRE), ovvero ai residenti nel Comune di Corridonia che occupano altra abitazione avendo tale utenza a disposizione, viene considerato un numero di occupanti pari a 1 (uno).

2. La variazione del numero degli occupanti, non risultante dai registri anagrafici alla data di formazione dell'invito al pagamento, da emettere ai fini della riscossione del Tributo, comporta, sia per le utenze dei residenti che per le utenze dei non residenti, il recupero o il rimborso della differenza di Tributo, dalla data di formazione dell'invito al pagamento del semestre successivo a quello in cui si è verificato l'evento, a condizione che la relativa denuncia sia presentata nei termini di cui all'art. 22 del presente regolamento, ferma restando l'attività di accertamento e di controllo del soggetto Gestore del servizio. Negli altri casi il rimborso decorre dalla data di formazione dell'invito al pagamento del semestre successivo a quello in cui viene presentata la denuncia di variazione, ferma restando l'attività di accertamento e di controllo del soggetto Gestore del servizio.

Art. 14. Calcolo della tariffa del Tributo per le utenze domestiche

1. La tariffa componente rifiuti del Tributo per le utenze domestiche si compone di una quota fissa e di una quota variabile.
2. La quota fissa si calcola prendendo a riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero degli occupanti, determinato ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento, ed alla superficie dei locali occupati, detenuti o condotti, in modo da agevolare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali, secondo quanto previsto al punto 4.1 dell'allegato 1) al D.P.R. n. 158/99.
3. La quota variabile è rapportata alle quantità dei rifiuti differenziati e indifferenziati, prodotti da ciascuna utenza. La quota relativa ad ogni singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento in funzione del numero degli occupanti, secondo quanto previsto al punto 4.2 dell'allegato 1) al D.P.R. n. 158/99. Fino a quando non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità dei rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, si applica un sistema presuntivo assumendo il coefficiente di adattamento di cui alla tabella 2 dell'allegato 1) al D.P.R. n.158/1999, da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa.

Art. 15. Calcolo della tariffa del Tributo per le utenze non domestiche

1. La tariffa componente rifiuti del Tributo per le utenze non domestiche si compone di una quota fissa e di una quota variabile.
2. La quota fissa è calcolata prendendo a riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile al Tributo, stabilito contestualmente alla determinazione della tariffa, secondo quanto previsto al punto 4.3 dell'allegato 1) al D.P.R. n. 158/99.
3. La quota variabile è calcolata sulla base delle quantità dei rifiuti effettivamente prodotti da ogni singola utenza. Fino a quando non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione della quantità dei rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze non domestiche, si applica un sistema presuntivo prendendo a riferimento, per singola tipologia di attività, la produzione annua per metro quadrato di superficie, ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4. dell'allegato 1) al DPR n.158/1999, da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa.

Art. 16. Tributo giornaliero di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati prodotti da chiunque occupi, detenga o conduca temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituito il Tributo giornaliero di smaltimento. Per uso

temporaneo si intende l'uso con durata inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

2. La misura tariffaria è calcolata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, applicabile alla categoria corrispondente di uso, determinata ai sensi degli artt. 14 e 15 del presente regolamento, maggiorata di un importo del 50 per cento, al fine di coprire i maggiori costi del servizio specifico fornito, ed è commisurata ai metri quadrati di superficie occupata. In mancanza della categoria corrispondente di uso è applicata la tariffa della categoria simile per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani ed assimilati.
3. Alla tariffa determinata in base al comma precedente si applica la maggiorazione di cui all'art. 14, comma 13, del Decreto-Legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni dalla Legge n.214/2011 e s.m.i..
4. La tariffa giornaliera è applicata anche per l'occupazione o l'uso di infrastrutture mobili e provvisorie, erette per manifestazioni, ricorrenze e simili, ovvero di impianti sportivi (locali ed aree scoperte) e palestre utilizzati in via straordinaria per attività diverse dalle attività agonistico-sportive.
5. La tariffa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di:
 - a- occupazione di area scoperta per un periodo di tempo minore di 2 ore giornaliere;
 - b- occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi familiari, anche se di durata superiore a 2 ore giornaliere;
 - c- occupazione per soste fino a 2 ore, effettuate da esercenti il commercio ambulante ed itinerante.
6. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del Tributo, da effettuare con le modalità ed i termini previsti dall'art. 14, comma 26, del Decreto-Legge n.201/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011. Il limite minimo del singolo pagamento, al di sotto del quale non deve essere effettuato il pagamento del Tributo giornaliero, è pari ad Euro 0,50 (zerovirgolacinquanta).
7. Gli Uffici comunali che rilasciano titolo all'utilizzazione di locali od aree pubbliche, di uso pubblico, od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, hanno l'obbligo di darne tempestiva comunicazione al soggetto Gestore del servizio, che provvede, sulla base della comunicazione, all'emissione dell'invito al pagamento ed al relativo incasso.
8. In caso di uso di fatto, il Tributo che non risulti versato all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperato unitamente agli interessi moratori ed alle sanzioni eventualmente dovute.
9. Per l'eventuale recupero del Tributo e per l'applicazione delle sanzioni, si fa riferimento alle norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 17. Esclusioni dal pagamento del Tributo

1. Sono esclusi dall'applicazione del Tributo i locali o le aree dove vengono esercitate le attività istituzionali, come le sedi, gli uffici e i servizi gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale, oppure i locali od aree occupati, detenuti o condotti da soggetti, per i quali l'Amministrazione Comunale concorra, in modo ricorrente, al finanziamento delle spese di gestione o di funzionamento.
2. Sono esclusi dall'applicazione del Tributo i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi e riconosciuti dallo Stato, le sale espositive di musei e le pinacoteche. Sono, invece, soggetti al Tributo i locali annessi destinati ad usi diversi dal culto, dalle sale espositive dei musei e dalle pinacoteche.
3. Sono esclusi dall'applicazione del Tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità e di fatto non utilizzati. Presentano tali caratteristiche, a titolo di esempio:
 - a- gli impianti tecnologici, quali, ad esempio, celle frigorifere, centrali o cabine elettriche, centrali termiche e di condizionamento o simili, vani ascensori, silos e simili, ove non si abbia, di regola, la presenza umana;
 - b- le superfici degli impianti sportivi destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva e le gradinate per il pubblico. Sono, invece, soggetti al Tributo i locali e le aree destinati ad usi diversi dall'attività sportiva e dalle gradinate per il pubblico, quali spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, aree di sosta e di accesso al pubblico e simili;
 - c- le unità immobiliari (sia abitative che non abitative) prive di mobili, arredi ed attrezzature, chiuse, inutilizzate e prive di allacciamento ai pubblici servizi di rete, purché tale circostanza sia confermata

da idonea documentazione e limitatamente al periodo di tempo durante il quale sussistano le condizioni di cui sopra;

- d- immobili abbandonati, in stato di abbandono ed inagibili, inabitabili oppure in fase di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, purché tale circostanza sia confermata dallo stato degli immobili, oppure da idonea documentazione e limitatamente al periodo di tempo durante il quale sussistano le condizioni di cui sopra.

4. Sono, inoltre, esclusi dall'applicazione del Tributo:

- a- le aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni civili, fatta eccezione dei posti auto coperti ad uso esclusivo di utenze domestiche;
- b- le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali ad uso non abitativo, quali, ad esempio, le aree impraticabili od intercluse da recinzione, le aree adibite a titolo gratuito a parcheggio dei dipendenti e dei clienti, le aree visibilmente adibite in via esclusiva al transito dei veicoli, le aree adibite a mero deposito di materiali in disuso o di veicoli da demolire, ad eccezione delle aree scoperte operative;
- c- le aree comuni del condominio di cui all'art. 6, comma 4, del presente regolamento;
- d- le serre a terra;
- e- le superfici adibite all'allevamento di animali;
- f- le aree scoperte adibite a verde;
- g- le aree non utilizzate, né utilizzabili perché impraticabili od escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio ed al lavaggio dei veicoli, incluse le aree di parcheggio, relative agli esercenti la distribuzione di carburanti;
- h- i balconi, le terrazze scoperte e simili;
- i- le cantine, gli stenditoi, i sottotetti, le soffitte, i solai, i ripostigli e simili, limitatamente alla parte dei locali di altezza non superiore, nel punto più alto, a m. 1,50.

5. Sono esclusi dall'applicazione del Tributo i locali e le aree scoperte, per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati Esteri.

6. La sussistenza dei presupposti di esclusione, di cui al presente articolo, deve essere indicata nella denuncia originaria o di variazione e deve essere direttamente rilevabile in base ad elementi obiettivi oppure in base ad idonea documentazione.

Art. 18. Riduzioni del Tributo

1. Per i fabbricati rurali ad uso abitativo e relative pertinenze adibite esclusivamente ad uso agricolo, per la conservazione dei prodotti, ricovero del bestiame e custodia degli attrezzi, condotti da imprenditori agricoli professionali, da coltivatori diretti oppure da pensionati per attività svolta nell'agricoltura, si applica una riduzione del 25 per cento nella parte fissa e nella parte variabile della tariffa.
2. Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica, si applica una riduzione del 5 per cento nella parte fissa e nella parte variabile della tariffa.
3. Per le utenze non domestiche che dimostrino al soggetto Gestore del servizio di aver avviato ed effettuato il recupero dei rifiuti assimilati presso soggetti terzi si applica una riduzione dell'80 per cento nella parte fissa e nella parte variabile della tariffa annualmente dovuta sui laboratori artigianali e/o industriali e sui depositi e/o magazzini, che producono rifiuti connessi a lavorazioni effettuate nei laboratori artigianali e/o industriali, previa presentazione di apposita domanda. Entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di competenza deve essere presentata al soggetto Gestore del servizio, a pena di decadenza, la documentazione attestante l'avviamento e l'effettivo recupero dei rifiuti, indicando il quantitativo avviato a recupero. In particolare, la predetta documentazione deve comprendere, pena la decadenza dalla riduzione della tariffa, un apposito modulo da ritirare presso il soggetto Gestore del servizio, da compilare e sottoscrivere da parte del soggetto che ha effettuato il recupero dei rifiuti. In

caso di mancata, infedele o tardiva presentazione della suddetta documentazione entro il termine di cui al presente comma il soggetto Gestore del servizio espletterà l'attività di accertamento e di controllo ai fini del recupero della quota fissa e della quota variabile della tariffa.

4. Per le utenze non domestiche, di uso stagionale o di uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che la durata complessiva di uso sia inferiore a 183 giorni di un anno solare, si applica una riduzione del 20 per cento nella parte fissa e nella parte variabile della tariffa.
5. Per le utenze domestiche intestate a soggetti non residenti nel Comune di Corridonia, tenute a disposizione per uso stagionale che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo, ma ricorrente, a condizione che la durata complessiva di uso sia inferiore a 183 giorni di un anno solare, si applica una riduzione del 10 per cento nella parte fissa e nella parte variabile della tariffa.
6. Per le aree ed i locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta porta a porta, si applica una riduzione del 60 per cento nella parte fissa e nella parte variabile della Tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita sia superiore a 1.000 metri, escludendo dal calcolo i percorsi ubicati su proprietà privata.
7. Le riduzioni di cui sopra, sommate fra loro, non possono dare luogo ad una riduzione complessiva superiore all'80 per cento del Tributo.

Art. 19. Decorrenza delle riduzioni

1. Le riduzioni, di cui all'art. 18 del presente regolamento, hanno effetto, sia per le domande originarie che per le domande di variazione, a partire dalla data di formazione dell'invito al pagamento del semestre successivo a quello di presentazione della domanda.
2. Per gli anni successivi a quello di presentazione della domanda le riduzioni, di cui all'art. 18 del presente regolamento, hanno effetto per l'intero anno, qualora non mutino le condizioni per le quali sono state concesse.
3. In caso di mancata comunicazione relativa al venir meno delle condizioni che hanno dato diritto alle riduzioni, di cui all'art. 18 del presente regolamento, il soggetto Gestore del servizio provvede a recuperare la parte fissa e la parte variabile della tariffa non pagata con l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

Art. 20. Agevolazioni

1. Sono riconosciute le seguenti agevolazioni, da applicare nella parte fissa e nella parte variabile della tariffa, per:
 - a- persona, intestataria di utenze domestiche, il cui stato di indigenza deve essere attestato dai Servizi Sociali del Comune di Corridonia: 50 per cento;
 - b- persona, unico occupante di utenze domestiche, purché non locata, ospitata in istituti di cura o di ricovero, il cui periodo di permanenza è comprovato da apposita documentazione rilasciata dall'istituto e limitatamente alla durata del periodo di permanenza: 60 per cento; qualora la persona non intestataria di utenze domestiche, ospitata in istituti di cura o di ricovero, sia componente di un nucleo familiare, la persona non viene considerata ai fini del calcolo del Tributo limitatamente alla durata del periodo di permanenza nell'istituto di cura o di ricovero;
 - c- persona, intestataria di utenze domestiche, la cui situazione economica presenti l'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore ad Euro 6.000,00: 30 per cento;
 - d- persona, unico occupante di utenze domestiche, portatrice di handicap con un grado di invalidità pari al 100 per cento, ed a condizione che la stessa non sia ricoverata in istituto: 60 per cento; qualora la persona, non intestataria di utenze domestiche e non ricoverata in istituto, sia componente di un nucleo familiare intestatario di utenze domestiche: 30 per cento.
2. Per usufruire delle condizioni agevolative di cui sopra, gli utenti devono presentare al soggetto Gestore del servizio, a pena di decadenza dal beneficio, apposita domanda, autocertificando il possesso dei requisiti previsti. Coloro i quali hanno già presentato analoga autocertificazione negli anni precedenti sono esentati dal presentarla nuovamente, a condizione che non sia mutata la situazione che dà diritto

al beneficio.

3. La concessione delle agevolazioni di cui al comma 1^a del presente articolo è effettuata dal soggetto Gestore del servizio sulla base della documentazione e delle autocertificazioni prodotte dagli utenti, che verranno controllate anche mediante l'intervento dell'Amministrazione Comunale.

Art. 21. Decorrenza delle agevolazioni

1. Le agevolazioni, di cui all'art. 20 del presente regolamento, hanno effetto, sia per le domande originarie che per le domande di variazione, a partire dalla data di formazione dell'invito al pagamento del semestre successivo a quello di presentazione della domanda.
2. Per gli anni successivi a quello di presentazione della domanda le agevolazioni, di cui all'art.20 del presente regolamento, hanno effetto per l'intero anno, qualora non mutino le condizioni per le quali sono state concesse.
3. In caso di mancata comunicazione relativa al venir meno delle condizioni che hanno dato diritto alle agevolazioni, di cui all'art. 20 del presente regolamento, il soggetto Gestore del servizio provvede a recuperare la parte fissa e la parte variabile della tariffa non pagata con l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

Art. 22. Adempimenti a carico degli utenti

1. I soggetti nei confronti dei quali si applica il Tributo, come indicato nell'art. 6 del presente regolamento, sono obbligati a produrre entro sessanta giorni dall'inizio dell'occupazione, conduzione o detenzione dei locali o delle aree, apposita denuncia originaria o domanda originaria al soggetto Gestore del servizio. Tale denuncia deve contenere tutti gli elementi necessari per la determinazione e l'applicazione del Tributo e deve essere redatta su appositi moduli predisposti dal soggetto Gestore del servizio, allegando copia della planimetria dei locali e/o delle aree utilizzati. La denuncia può essere redatta anche in forma diversa dai moduli predisposti dal soggetto Gestore del servizio, purché essa contenga tutti gli elementi di cui al comma 3 del presente articolo.
2. La denuncia deve essere sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. La denuncia può essere presentata direttamente allo sportello del soggetto Gestore del servizio oppure spedita a mezzo raccomandata, fax, oppure mediante canali di e-government, quando questi siano attivati. All'atto della presentazione della denuncia viene rilasciata apposita ricevuta, e nel caso di spedizione si considera presentata nel giorno indicato sul timbro postale o sul fax. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e gli elementi per la determinazione e l'applicazione del Tributo rimangano invariati.
3. I dati da indicare nella denuncia sono:
 - per le utenze domestiche:**
 - a- dati identificativi del soggetto che la presenta (dati anagrafici, codice fiscale, residenza);
 - b- dati identificativi degli occupanti;
 - c- ubicazione con indicazione del numero civico e del numero interno (ove esistente), superficie e destinazione d'uso dei singoli locali e/o aree denunciati e delle loro partizioni interne (ove esistenti);
 - d- data di inizio della conduzione, dell'occupazione, della detenzione oppure della relativa variazione, oppure data della cessazione;
 - e- generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore;
 - f- estremi catastali dei locali e/o delle aree denunciati;
 - per le utenze non domestiche:**
 - a- dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto che la presenta (rappresentante legale od altro);
 - b- dati identificativi dell'utenza (denominazione, scopo sociale od istituzionale, istituto,

associazione, etc., codice fiscale, partita IVA, codice ISTAT dell'attività, iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, e sede legale);

- c- attività svolta;
- d- ubicazione con indicazione del numero civico e del numero interno (ove esistente), superficie e destinazione d'uso dei singoli locali e/o aree denunciati e delle loro partizioni interne (ove esistenti);
- e- data di inizio della conduzione, dell'occupazione, della detenzione oppure della relativa variazione oppure data della cessazione;
- f- generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore;
- g- estremi catastali dei locali e/o delle aree denunciati.

4. Nel caso di cessazione dell'utenza, i soggetti di cui all'art. 6 del presente regolamento sono tenuti a presentare al soggetto Gestore del servizio denuncia su apposito modulo, entro sessanta giorni dalla data dell'evento, indicando a chi sono stati riconsegnati i locali o le aree. In caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione dell'utenza il soggetto Gestore del servizio può provvedere, d'ufficio, alla sua cancellazione, qualora ne ricorrano i presupposti.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative alla superficie dei locali e delle aree scoperte o ad altri elementi che influenzano direttamente il Tributo, ad esclusione di quanto previsto al comma 9 del presente articolo, devono essere denunciate, nelle medesime forme di cui al comma 2 del presente articolo, al soggetto Gestore del servizio entro sessanta giorni dall'intervenuta variazione.
6. Per le sole utenze dei soggetti residenti il numero delle persone che abitano l'immobile è determinato sulla base delle risultanze anagrafiche alla data di formazione dell'invito al pagamento del semestre di riferimento. Devono comunque essere considerate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico, ma dimoranti nell'utenza per almeno 183 giorni nel corso dell'anno solare. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i componenti temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o di attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, per un periodo di tempo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
7. Per le utenze dei soggetti non residenti (superfici occupate da soggetti non residenti) si applica lo schema tariffario delle utenze dei soggetti residenti, determinando il numero degli occupanti ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 13.
8. Qualsiasi variazione anagrafica, intesa quale iscrizione, variazione o cancellazione, esclusa la variazione del numero dei componenti il nucleo familiare, non produce automaticamente alcun effetto ai fini dell'applicazione e della riscossione del Tributo.
9. E' facoltà del soggetto Gestore, al fine di integrare la denuncia presentata, richiedere all'utente dati, informazioni, planimetrie, certificazioni, ecc..

Art. 23. Riscossione

1. La riscossione volontaria del Tributo è effettuata mediante l'invio ai contribuenti di inviti al pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, con l'indicazione del numero e dell'importo delle rate da versare con le relative scadenze.
2. L'invito al pagamento è inviato al domicilio del titolare dell'utenza (residenza, sede o domicilio fiscale), oppure ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale, agenzie di recapito autorizzate oppure altra modalità di invio, da stabilirsi da parte del soggetto Gestore del servizio. La data di invio e la relativa scadenza di pagamento possono essere diverse con riferimento alle zone in cui è suddiviso il territorio comunale.
3. Eventuali reclami o contestazioni non consentono all'utente di differire o sospendere i pagamenti, salvo autorizzazione scritta da parte del soggetto Gestore del servizio.
4. Per i casi di riscossione volontaria del Tributo non giornaliero il limite minimo annuo al di sotto del quale non deve essere effettuato il versamento è pari ad Euro 5,00 (cinque/00).

5. Per i casi di riscossione coattiva i limiti minimi, al di sotto dei quali il credito da riscuotere non deve essere iscritto a ruolo, sono i seguenti:
 - Tributo non giornaliero: limite minimo annuo: Euro 30,00 (trenta/00);
 - Tributo giornaliero: limite minimo del singolo pagamento: Euro 2,00 (due/00).
6. I limiti minimi del credito, previsti al precedente comma 5, si intendono comprensivi o costituiti solo dal Tributo, da eventuali accessori, da sanzione e/o da interessi moratori. Se il credito da riscuotere coattivamente da parte del soggetto Gestore del servizio supera i limiti minimi previsti al precedente comma 5, si fa luogo alla riscossione del credito per l'intero ammontare.
7. I limiti minimi previsti al precedente comma 5 non si applicano, qualora il credito derivi da ripetuta violazione, commessa dall'utente per almeno due anni anche non consecutivi, degli obblighi di pagamento e/o di dichiarazione concernenti il Tributo. In tal caso, si fa luogo alla riscossione coattiva del credito per l'intero ammontare, ancorchè inferiore ai limiti minimi previsti al precedente comma 5.
8. Per il versamento del Tributo i contribuenti sono tenuti ad utilizzare esclusivamente, ai sensi dell'articolo 14, comma 35, del Decreto-Legge n.201/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge n.214/2011, il modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24) o l'apposito bollettino di conto corrente postale, da inviare al contribuente in allegato all'invito al pagamento.
9. Per l'anno 2013, in deroga all'art.14 del Decreto-Legge n.201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.214/2011 e s.m.i., il Tributo deve essere versato dal contribuente secondo le seguenti scadenze e modalità:
 - a) 31 luglio: deve essere versato l'acconto relativo al periodo gennaio – giugno;
 - b) 16 ottobre: deve essere versato il saldo relativo all'anno 2013;
10. Per gli anni successivi all'anno 2013 il numero delle rate da versare e le relative scadenze potranno essere stabilite mediante l'adozione di apposita delibera da parte dell'organo comunale competente. In caso di mancata adozione di tale delibera il Tributo deve essere versato dal contribuente con le seguenti scadenze e modalità:
 - a) 16 maggio: deve essere versato l'acconto relativo al periodo gennaio – giugno;
 - b) 16 ottobre: deve essere versato il saldo relativo all'intero anno.
11. Il calcolo dei versamenti in acconto viene effettuato sulla base delle tariffe del Tributo deliberate nell'anno precedente fino all'approvazione delle tariffe relative all'anno di riferimento, salvo conguaglio nella prima rata utile in scadenza dopo la data di approvazione.

Art. 24. Rimborsi

1. Nei casi di errore derivante dall'attività del soggetto Gestore del servizio; di duplicazione, escluso quello conseguente alla mancata presentazione della denuncia di cessazione, e di eccedenza del pagamento effettuato rispetto al Tributo richiesto, l'utente ha diritto al rimborso, che deve essere disposto dal soggetto Gestore del servizio entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. L'istanza medesima deve essere presentata entro cinque anni dalla data del pagamento del Tributo ovvero dalla data in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura annua che viene determinata nel limite di 1,5 (unovirgolacinque) punti percentuali da aggiungere al tasso di interesse legale vigente tempo per tempo. Gli interessi sono calcolati sulla base del tempo di maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data dell'eseguito pagamento.
4. Non si procede al rimborso del Tributo pagato e non dovuto per somme inferiori ai seguenti limiti minimi:
 - Tributo non giornaliero: limite minimo annuo: Euro 5,00 (cinque/00);
 - Tributo giornaliero: limite minimo del singolo pagamento: Euro 0,50 (zerovirgolacinquanta).

Art. 25. Attività di accertamento, di controllo e di recupero

1. Il Comune di Corridonia ed il soggetto Gestore designano i rispettivi funzionari responsabili a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Il soggetto Gestore, di cui il Comune di Corridonia si avvale ai fini dell'applicazione, dell'accertamento e della riscossione del Tributo, è tenuto ad effettuare tutte le verifiche ed i controlli relativi ai dati contenuti nelle denunce che hanno dato luogo all'applicazione del Tributo, nei modi e nelle forme ritenuti efficaci ed opportuni.

3. Al fine dell'espletamento dell'attività di controllo e di accertamento, il soggetto Gestore può:

- a- richiedere copia di planimetrie atte ad accertare le superfici occupate;
- b- richiedere l'esibizione di documenti atti ad accertare la decorrenza di utilizzo del servizio;
- c- richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione del Tributo, sia ai conduttori, agli occupanti, ai detentori oppure agli amministratori di condominio, sia ai proprietari dei locali e/o delle aree, anche con eventuale richiesta di comparire;
- d- accedere alle banche dati in possesso dell'Amministrazione Comunale o di altri Enti nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni, nel rispetto della normativa sulla privacy.

4. L'utente è tenuto a produrre documenti, a fornire notizie ed eventualmente comparire, come previsto al comma 2 del presente articolo, entro trenta giorni dalla data di richiesta. Il soggetto Gestore, decorso il termine assegnato, considerata la mancata collaborazione dell'utente, emette gli avvisi di accertamento finalizzati alla riscossione del Tributo e della relativa sanzione dovuta, sulla base degli elementi in suo possesso ovvero mediante ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del Codice Civile.

- 5. Il soggetto Gestore provvede, nei termini di decadenza stabiliti dalla legge, a porre in essere le procedure di recupero delle somme dovute a titolo di tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione dell'avviso di accertamento, contenente l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora. Gli interessi sono calcolati sulla base del tempo di maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili, nella misura annua determinata nel limite di 1,5 (unovirgolacinque) punti percentuali da aggiungere al tasso di interesse legale vigente tempo per tempo.
- 6. Il personale incaricato dal soggetto Gestore, munito di autorizzazione e previo avviso da inoltrare all'utente almeno cinque giorni prima della verifica, può accedere agli immobili oggetto del Tributo ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni fatte dal responsabile del relativo organismo in base alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000.
- 7. L'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se comportano l'applicazione del Tributo a nuovi utenti o la modifica della Tariffa del Tributo applicata, viene comunicato agli interessati.
- 8. Nel caso che l'utente riscontri elementi di discordanza, può, nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione di cui al comma precedente, presentarsi presso gli uffici del soggetto Gestore oppure inviare lettera raccomandata, fornendo le precisazioni del caso, che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.
- 9. Decorso il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione, ed in caso di assenza dell'utente o di accertata infondatezza delle eventuali precisazioni fatte dall'utente, il soggetto Gestore provvede all'emissione ed alla notifica dell'avviso di accertamento oppure di altro atto derivante dall'attività di accertamento necessario ai fini del recupero del Tributo dovuto e non versato, nel rispetto della vigente legislazione.
- 10. In considerazione dell'attività di accertamento che il soggetto Gestore del servizio deve effettuare nei casi in cui il pagamento del Tributo viene richiesto a seguito dello svolgimento di tale attività, sono stabiliti i seguenti limiti minimi del credito accertato dal soggetto Gestore del servizio, al di sotto dei quali non viene emesso l'avviso di accertamento od altro atto derivante dall'attività di accertamento:
 - Tributo non giornaliero: limite minimo annuo: Euro 30,00 (trenta/00);
 - Tributo giornaliero: limite minimo del singolo pagamento: Euro 2,00 (due/00).
- 11. I limiti minimi del credito, previsti al precedente comma 10, si intendono comprensivi o costituiti solo dal Tributo, da eventuali accessori, da sanzione e/o da interessi moratori. Se il credito accertato dal soggetto Gestore del servizio supera i limiti minimi previsti al precedente comma 10, si fa luogo all'accertamento del credito per l'intero ammontare.
- 12. I limiti minimi previsti al precedente comma 10 non si applicano, qualora il credito derivi da ripetuta violazione, commessa dall'utente per almeno due anni anche non consecutivi, degli obblighi di pagamento e/o di dichiarazione concernenti il Tributo. In tal caso, si fa luogo all'accertamento del credito per l'intero ammontare, ancorchè inferiore ai limiti minimi previsti al precedente comma 10.

Art. 26. Violazioni e sanzioni

1. In caso di omessa denuncia il soggetto Gestore del servizio provvede ad irrogare una sanzione, che può variare dal 100 al 200 per cento del Tributo dovuto, con un ammontare minimo non inferiore all'importo di € 50,00, per la violazione di omessa denuncia, oltre alle spese di notifica dell'avviso di accertamento finalizzato alla riscossione del Tributo dovuto.
2. In caso di infedele denuncia il soggetto Gestore del servizio provvede ad irrogare una sanzione, che può variare dal 50 al 100 per cento del Tributo non versato, con un ammontare minimo non inferiore all'importo di € 50,00, per la violazione di infedele denuncia, oltre alle spese di notifica dell'avviso di accertamento finalizzato alla riscossione del Tributo dovuto.
3. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. In caso di inottemperanza alle richieste di cui all'art. 25 del presente regolamento, si applica la sanzione di € 100,00.
7. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
8. In caso di omesso pagamento, di parziale pagamento o di pagamento effettuato oltre il termine di scadenza stabilito dal soggetto Gestore del servizio, il soggetto Gestore del servizio provvede all'emissione ed alla notifica dell'avviso di accertamento, con il conseguente recupero del Tributo dovuto e non versato, maggiorato delle sanzioni sull'importo dovuto e non versato o tardivamente versato nella misura del 30 per cento, degli interessi di mora nella misura annua determinata nel limite di 1,5 (unovirgolacinque) punti percentuali da aggiungere al tasso di interesse legale vigente tempo per tempo, e delle spese di notifica dell'avviso di accertamento finalizzato alla riscossione del Tributo dovuto. In caso di accertamento delle violazioni di omesso pagamento, di parziale pagamento o di pagamento effettuato oltre il termine di scadenza stabilito dal soggetto Gestore del servizio di cui al presente comma, per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
9. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, la sanzione di cui al precedente comma 8, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n.472/1997, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

Art. 27. Rateazione e dilazione di pagamento

1. All'utente, che deve pagare debiti superiori all'importo di Euro 200,00 (duecento/00) risultanti da avviso di accertamento, da avviso di irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie oppure da altro atto notificato, può essere concessa dal soggetto Gestore del servizio, a seguito di presentazione di specifica domanda e prima dell'inizio della procedura di riscossione coattiva, dilazione oppure rateazione del pagamento di tali debiti secondo le condizioni ed i limiti seguenti:
 - a) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni concesse;
 - b) durata massima di trentasei mesi, secondo la graduazione prevista al successivo comma 2[^], e periodo di rateazione massimo trimestrale;
 - c) decadenza dal beneficio concesso in caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
 - d) applicazione del tasso di interesse legale vigente tempo per tempo, aumentato di uno spread di 1,5 (unovirgolacinque) punti percentuali. Gli interessi sono calcolati sulla base del

tempo di maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno dell'ultima scadenza ordinaria utile dei debiti oggetto di rateazione.

2. La durata massima della rateazione è stabilita sulla base della seguente graduazione:
 - a) da Euro 200,01 ad Euro 3.000,00: fino ad una durata massima di dodici mesi;
 - b) da Euro 3.000,01 ad Euro 6.000,00: fino ad una durata massima di diciotto mesi;
 - c) da Euro 6.000,01 ad Euro 12.000,00: fino ad una durata massima di ventiquattro mesi;
 - d) da Euro 12.000,01 ad Euro 24.000,00: fino ad una durata massima di trenta mesi;
 - e) oltre Euro 24.000,00: fino ad una durata massima di trentasei mesi.
3. Il provvedimento di rateazione o di dilazione è subordinato, altresì, alla produzione, da parte dell'utente persona fisica, di idonea documentazione attestante una situazione economica che presenti l'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), riferito alla Situazione Economica Equivalente dell'anno precedente a quello della presentazione della domanda di cui al comma 1[^], inferiore ad Euro 12.000,00 (Euro dodicimila/00), che impedisca il pagamento dei debiti in un'unica soluzione all'ultima scadenza ordinaria utile, oppure per le persone assistite in via continuativa dal Comune oppure che versano in condizioni socio-economiche particolarmente disagiate alla produzione di una attestazione rilasciata dal Settore dei servizi sociali, nonché per le persone aventi un'età superiore ad anni 65 (sessantacinque), che siano titolari esclusivamente di pensione sociale oppure di pensione minima erogata dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (I.N.P.S.).
4. Il provvedimento di rateazione o di dilazione è subordinato, altresì, alla produzione, da parte dell'utente diverso da persona fisica soggetto alla normativa vigente in materia fiscale, della dichiarazione fiscale oppure, in caso di sua temporanea mancanza, di apposita autocertificazione attestante un reddito imponibile fiscale, riferito all'anno precedente a quello della presentazione della domanda di cui al comma 1[^], inferiore ad Euro 15.000,00 (Euro quindicimila/00), che impedisca il pagamento dei debiti in un'unica soluzione all'ultima scadenza ordinaria utile.
5. Il provvedimento di rateazione o di dilazione è subordinato, altresì, alla produzione, da parte dell'utente diverso da persona fisica non soggetto alla normativa vigente in materia fiscale, del rendiconto della gestione oppure, in caso di sua temporanea mancanza, di apposita autocertificazione attestante un avanzo di gestione, riferito all'anno precedente a quello della presentazione della domanda di cui al comma 1[^], inferiore ad Euro 5.000,00 (Euro cinquemila/00), che impedisca il pagamento dei debiti in un'unica soluzione all'ultima scadenza ordinaria utile.
6. Qualora il pagamento rateizzato o dilazionato superi, complessivamente, l'importo di Euro 5.000,00 (Euro cinquemila/00), può essere richiesto all'utente di prestare idonea garanzia bancaria oppure assicurativa per il periodo di durata della rateazione o della dilazione, che copra l'importo totale oggetto di rateazione o di dilazione comprensivo degli interessi e scada un anno dopo la scadenza dell'ultima rata o della dilazione.
7. E' esclusa, in ogni caso, la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni per il pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.
8. La rateazione dei debiti non comporta la perdita del beneficio della riduzione ad un terzo delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate mediante la notifica dell'avviso di accertamento in rettifica per infedele dichiarazione, dell'avviso di accertamento d'ufficio per omessa dichiarazione oppure dell'avviso di irrogazione delle sole sanzioni amministrative pecuniarie, qualora l'utente accetti l'atto notificatogli dal soggetto Gestore del servizio e provveda al pagamento della prima rata entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto stesso.
9. L'utente deve consegnare al soggetto Gestore del servizio le quietanze di versamento di ogni singola rata entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data dell'avvenuto pagamento. Il mancato pagamento anche di una sola rata, decorso il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di scadenza della rata stessa, comporta la decadenza dal beneficio concesso con il conseguente obbligo di pagamento, in un'unica soluzione, del debito residuo entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza originaria della rata non pagata. In ogni caso, la prima rata deve essere pagata entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto al fine di non perdere il beneficio di cui al precedente comma 8[^].
10. La dilazione o la rateazione del pagamento non è ammessa per gli importi derivanti dalla procedura di riscossione coattiva di somme risultanti da avviso di accertamento, da avviso di irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie oppure da altro atto già notificato all'utente, per il quale l'utente non abbia presentato domanda di rateazione o dilazione del pagamento.

Art. 28. Accertamento con adesione

1. Il soggetto Gestore del servizio, al fine di contenere al minimo le controversie sorte in materia di Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione, quale modalità di definizione in via amministrativa degli accertamenti secondo la procedura dettata dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.
2. In sede di contraddittorio va tenuto conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso, valutando attentamente il rapporto costi – benefici dell'operazione.
3. L'atto si perfeziona con la sottoscrizione dell'accertamento con adesione, con obbligo di pagamento entro il termine di legge di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accertamento con adesione.
4. Se l'utente non effettua il pagamento nel termine di cui al comma precedente, l'accordo è da considerarsi inesistente.
5. Entro dieci giorni dal pagamento l'utente deve depositare presso il soggetto Gestore del servizio o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento l'attestazione dell'avvenuto pagamento.
6. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto giuridico che ha formato oggetto del procedimento.
7. L'accertamento definito con adesione non è, pertanto, soggetto ad impugnazione, non è integrabile oppure modificabile da parte del soggetto Gestore del servizio.
8. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per il soggetto Gestore del servizio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso in cui la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso sia sopravvenuta la conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.
9. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.
10. A seguito della definizione con adesione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dal presente regolamento.

Art. 29. Interpello

1. Il soggetto Gestore del servizio, al fine di semplificare i rapporti tra gli utenti ed il soggetto Gestore del servizio, fornendo indicazioni certe agli utenti in ordine agli adempimenti in materia di Tributo e prevenendo l'insorgenza di controversie, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'interpello previsto dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modificazioni ed integrazioni. L'istituto è ispirato ai principi della certezza del diritto e della pari dignità tra il soggetto Gestore del servizio e l'utente.
2. Attraverso l'esercizio del diritto di interpello l'utente, in relazione agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di Tributo, può richiedere al soggetto Gestore del servizio di chiarire il trattamento fiscale di una determinata fattispecie o di conoscere il comportamento che, secondo il soggetto Gestore del servizio, l'utente deve tenere in ordine all'adempimento stesso. E' quindi possibile, nell'incertezza sull'interpretazione o sull'applicazione di una disposizione in materia di Tributo, conoscere anticipatamente l'orientamento del soggetto Gestore del servizio e valutare alla luce del suo orientamento il comportamento da tenere. L'ambito oggettivo dell'interpello è circoscritto all'interpretazione di norme primarie e secondarie riguardanti il Tributo, con esclusione degli atti privi di contenuto normativo quali, a titolo meramente esemplificativo, circolari, risoluzioni, istruzioni, note ed atti similari. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
3. Ogni utente può presentare al soggetto Gestore del servizio circostanziate e specifiche istanze di interpello, in carta libera, in relazione all'applicazione delle disposizioni in materia di Tributo a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse e prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello. Le istanze devono contenere, a pena di inammissibilità: 1) i dati identificativi e di domicilio dell'utente e, se soggetto diverso da persona fisica, i dati identificativi del legale rappresentante; 2) la

dettagliata illustrazione del caso prospettato e la chiara formulazione del quesito; 3) la firma dell'utente o del suo legale rappresentante (la mancata sottoscrizione è sanata qualora l'utente provveda alla regolarizzazione dell'istanza entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del soggetto Gestore del servizio. In questo caso il termine dei centoventi giorni per la risposta decorre da questa data); 4) la documentazione eventualmente necessaria all'illustrazione della fattispecie proposta non in possesso del soggetto Gestore del servizio. L'utente che voglia agevolare la risposta, può inviare al soggetto Gestore del servizio anche copia di documenti già in suo possesso. Se i documenti allegati all'istanza non sono sufficienti per fornire la risposta, il soggetto Gestore del servizio può chiedere, una sola volta, all'utente di presentare i documenti necessari. In questo caso il termine per la risposta decorre dalla data di ricezione di tutti i documenti richiesti. Eventuali ulteriori inviti ad esibire documenti, anche se motivati, non producono alcun effetto sul decorso del termine perentorio di centoventi giorni. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina in materia di Tributo. Sono considerate inammissibili istanze che prospettino interpretazioni e comportamenti assolutamente difformi dalle previsioni normative espresse con chiarezza. L'istanza deve, altresì, contenere l'esposizione in modo chiaro ed univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico, che si intendono adottare.

4. Il soggetto Gestore del servizio fornisce risposta all'interpello entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla di presentazione dell'istanza, notificando o comunicando mediante raccomandata apposita nota scritta e motivata al domicilio indicato dall'utente. Nel caso in cui istanze di interpello di contenuto analogo siano presentate da numerosi utenti, il soggetto Gestore del servizio può fornire la risposta in modo collettivo, garantendo alla stessa la necessaria diffusione attraverso opportune forme di comunicazione. Decorso il termine dei centoventi giorni dalla data di presentazione dell'istanza di interpello, il soggetto Gestore del servizio può esaminare di nuovo la questione, dando all'utente una risposta diversa da quella fornita in precedenza ovvero dall'interpretazione che emerge nel caso di silenzio-assenso. In tal caso possono verificarsi queste ipotesi: 1) l'utente ha già dato applicazione alla norma secondo il parere precedentemente espresso: la questione è chiusa, ma l'utente, se in futuro dovrà dare nuovamente esecuzione alla norma, sarà tenuto ad applicare il secondo parere, e non più il primo; 2) l'utente non ha ancora dato applicazione alla norma: in tal caso, se nonostante il cambio di orientamento l'utente procede ugualmente nella direzione indicata, sarà tenuto a pagare il maggiore Tributo eventualmente dovuto ed i relativi interessi moratori derivanti dalla risposta rettificata, senza l'irrogazione di sanzioni; 3) l'utente ha già dato attuazione alla norma, ma nell'istanza aveva ommesso di specificare, in modo chiaro ed univoco, il comportamento e la soluzione che intendeva adottare: il soggetto Gestore del servizio in tal caso può recuperare il Tributo e gli interessi moratori, senza l'irrogazione di sanzioni.
5. La risposta del soggetto Gestore del servizio vincola lo stesso soltanto in relazione alla fattispecie prospettata nell'istanza e limitatamente al richiedente. La risposta tempestivamente fornita dal soggetto Gestore del servizio non impegna l'utente, il quale è libero di determinarsi in senso non conforme, al contrario, essa vincola, in ogni caso, l'operato del soggetto Gestore del servizio. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello non possono essere irrogate sanzioni nei confronti dell'utente che si è conformato alla risposta del soggetto Gestore del servizio. Eventuali atti di imposizione, emanati in difformità dalle risposte fornite senza che nel frattempo siano intervenute modificazioni delle disposizioni applicabili, saranno rettificati od annullati d'ufficio oppure su istanza dell'utente. L'omissione della risposta da parte del soggetto Gestore del servizio entro il termine dei centoventi giorni si intende come consenso tacito del soggetto Gestore del servizio all'interpretazione oppure al comportamento prospettato dall'utente nell'istanza. Qualora l'istanza sia da considerarsi inammissibile, il soggetto Gestore del servizio deve comunicare l'inammissibilità all'interessato entro il termine dei centoventi giorni dalla data di presentazione dell'istanza, per evitare dubbi sull'applicazione del silenzio-assenso.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nella citata Legge n.212/2000.

Art. 30. Conciliazione giudiziale

1. Il soggetto Gestore del servizio, nella persona del suo rappresentante legale o funzionario responsabile del Tributo, può anche accedere, qualora lo ritenga opportuno, alla conciliazione giudiziale proposta dall'utente.

Art. 31. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni amministrative, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso oppure nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e s.m.i.
2. In caso di contenzioso, il soggetto Gestore del servizio, nella persona del suo rappresentante legale o negoziale o suo delegato, può promuovere liti nei confronti di utenti oppure può resistere alle liti promosse da utenti dinanzi agli organi competenti.

Art. 32. Maggiorazione per i servizi indivisibili

1. Alla tariffa componenti rifiuti del Tributo comunale si applica la maggiorazione prevista dall'art. 14, comma 13, del D.L. n.201/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al Tributo comunale giornaliero sui rifiuti, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al Tributo stesso.
3. Alla maggiorazione si applicano le medesime esclusioni, riduzioni e agevolazioni previste per il Tributo comunale sui rifiuti nei precedenti articoli 17, 18 e 20 del presente regolamento.
4. L'aliquota base della maggiorazione è stabilita, per ogni tipologia di utenza, nella misura di 0,30 Euro per ogni metro quadrato di superficie imponibile.
5. Il Consiglio comunale può, con la deliberazione che stabilisce le tariffe del Tributo comunale sui rifiuti, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 Euro per ogni metro quadrato di superficie imponibile, anche graduandola in base alla tipologia degli immobili e della zona ove sono ubicati.
6. Per l'anno 2013 il Comune di Corridonia non può deliberare, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. f), del D.L. n.35/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.64/2013, l'aumento della maggiorazione dell'aliquota base indicata al precedente comma 4.
7. Per l'anno 2013 la maggiorazione di cui al precedente comma 4 è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente alla rata a saldo del Tributo comunale, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. c), del D.L. n.35/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 64/2013.
8. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né per intero, né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 33. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il Tributo comunale giornaliero di cui all'art. 16 del presente Regolamento, è applicato il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il Tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al Tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dall'amministrazione provinciale sull'importo del Tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui al precedente art. 32.

Art. 34. Disposizioni finali e transitorie

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 46, del Decreto-Legge n.201/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge n.214/2011, essendo soppressi, a partire dal 01^o gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.
2. Il soggetto Gestore del servizio continuerà l'attività di accertamento, di riscossione e di rimborso delle pregresse annualità della Tariffa di Igiene Ambientale e/o della Tariffa Integrata Ambientale entro i termini di decadenza o di prescrizione previsti dalla normativa vigente in materia.
3. Le dichiarazioni già presentate dai contribuenti ed integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari ai fini dell'applicazione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, ma presenti nelle banche dati in possesso del Comune di Corridonia e del soggetto Gestore del servizio, e/o gli avvisi di accertamento già notificati ai contribuenti irregolari ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti

conservano la loro validità anche ai fini del Tributo comunale disciplinato dal presente Regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 35. Norme di Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 14 del Decreto-Legge 06/12/2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla Legge n.214/2011, al regolamento di cui al DPR 27/04/1999, n. 158 e s.m.i., al regolamento comunale per la disciplina del servizio per la gestione dei rifiuti, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 36. Entrata in Vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 1[^] gennaio 2013.
2. Le modificazioni e/o le integrazioni apportate al presente Regolamento entrano in vigore a partire dal 1[^] gennaio dell'anno di adozione della delibera con la quale viene modificato e/o integrato il presente Regolamento, qualora l'adozione della predetta delibera avvenga entro il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione del Comune relativo allo stesso anno, fissato dalle autorità competenti in materia. Qualora l'adozione della delibera recante modificazioni e/o integrazioni al presente Regolamento avvenga dopo il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione del Comune relativo allo stesso anno, fissato dalle autorità competenti in materia, le modificazioni e/o le integrazioni apportate al presente Regolamento entrano in vigore a partire dal 1[^] gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della predetta delibera.

ALLEGATO

Tabella 1 - Coefficienti Ka per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

Comuni con popolazione > 5.000 abitanti			
Numero componenti del nucleo familiare	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare		
	Nord	Centro	Sud
1	0,80	0,86	0,81
2	0,94	0,94	0,94
3	1,05	1,02	1,02
4	1,14	1,10	1,09
5	1,23	1,17	1,10
6 o più	1,30	1,23	1,06

Tabella 2 - Coefficienti Kb per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

Comuni			
Numero componenti del nucleo familiare	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare		
	minimo	massimo	Medio
1	0,60	1,00	0,80
2	1,40	1,80	1,60
3	1,80	2,30	2,00
4	2,20	3,00	2,60
5	2,90	3,60	3,20
6 o più	3,40	4,10	3,70

Tabella 3 - Coefficienti Kc per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

Attività per comuni > 5000 abitanti		Kc Coefficiente potenziale produzione					
		Nord		Centro		Sud	
		min	max	min	max	min	max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	0,67	0,43	0,61	0,45	0,63
2	Cinematografi e teatri	0,30	0,43	0,39	0,46	0,33	0,47
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	0,60	0,43	0,52	0,36	0,44
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	0,88	0,74	0,81	0,63	0,74
5	Stabilimenti balneari	0,38	0,64	0,45	0,67	0,35	0,59
6	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,51	0,33	0,56	0,34	0,57
7	Alberghi con ristorante	1,20	1,64	1,08	1,59	1,01	1,41
8	Alberghi senza ristorante	0,95	1,08	0,85	1,19	0,85	1,08
9	Case di cura e riposo	1,00	1,25	0,89	1,47	0,90	1,09

10	Ospedali	1,07	1,29	0,82	1,70	0,86	1,43
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,07	1,52	0,97	1,47	0,90	1,17
12	Banche ed istituti di credito	0,55	0,61	0,51	0,86	0,48	0,79
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99	1,41	0,92	1,22	0,85	1,13
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	1,80	0,96	1,44	1,01	1,50
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,60	0,83	0,72	0,86	0,56	0,91
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,09	1,78	1,08	1,59	1,19	1,67
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	1,48	0,98	1,12	1,19	1,50
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	1,03	0,74	0,99	0,77	1,04
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	1,41	0,87	1,26	0,91	1,38
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,38	0,92	0,32	0,89	0,33	0,94
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	0,43	0,88	0,45	0,92
22	Ristoranti, trattorie, pub	5,57	9,63	3,25	9,84	3,40	10,28
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85	7,63	2,67	4,33	2,55	6,33
24	Bar, caffè, pasticceria, sala giochi	3,96	6,29	2,45	7,04	2,56	7,36
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	2,76	1,49	2,34	1,56	2,44
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	1,49	2,34	1,56	2,45
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	11,29	4,23	10,76	4,42	11,24
28	Ipermercati di generi misti	1,56	2,74	1,47	1,98	1,65	2,73
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,50	6,92	3,48	6,58	3,35	8,24
30	Discoteche, night club	1,04	1,91	0,74	1,83	0,77	1,91

Tabella 4 – Coefficienti Kd - Interventi di produzione kg/m² anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

Attività per comuni > 5000 abitanti		Kd Coefficiente produzione Kg/m ² anno					
		Nord		Centro		Sud	
		min	max	min	max	min	Max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,28	5,50	3,98	5,65	4,00	5,50
2	Cinematografi e teatri	2,50	3,50	3,60	4,25	2,90	4,12
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,20	4,90	4,00	4,80	3,20	3,90
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,25	7,21	6,78	7,45	5,53	6,55
5	Stabilimenti balneari	3,10	5,22	4,11	6,18	3,10	5,20

6	Esposizioni, autosaloni	2,82	4,22	3,02	5,12	3,03	5,04
7	Alberghi con ristorante	9,85	13,45	9,95	14,67	8,92	12,45
8	Alberghi senza ristorante	7,76	8,88	7,80	10,98	7,50	9,50
9	Case di cura e riposo	8,20	10,22	8,21	13,55	7,90	9,62
10	Ospedali	8,81	10,55	7,55	15,67	7,55	12,60
11	Uffici, agenzie, studi professionali	8,78	12,45	8,90	13,55	7,90	10,30
12	Banche ed istituti di credito	4,50	5,03	4,68	7,89	4,20	6,93
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	8,15	11,55	8,45	11,26	7,50	9,90
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	9,08	14,78	8,85	13,21	8,88	13,22
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4,92	6,81	6,66	7,90	4,90	8,00
16	Banchi di mercato beni durevoli	8,90	14,58	9,90	14,63	10,45	14,69
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	8,95	12,12	9,00	10,32	10,45	13,21
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,76	8,48	6,80	9,10	6,80	9,11
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,95	11,55	8,02	11,58	8,02	12,10
20	Attività industriali con capannoni di produzione	3,13	7,53	2,93	8,20	2,90	8,25
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50	8,91	4,00	8,10	4,00	8,11
22	Ristoranti, trattorie, pub	45,67	78,97	29,93	90,55	29,93	90,50
23	Mense, birrerie, amburgherie	39,78	62,55	24,60	39,80	22,40	55,70
24	Bar, caffè, pasticceria, sala giochi	32,44	51,55	22,55	64,77	22,50	64,76
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	16,55	22,67	13,72	21,55	13,70	21,50
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,60	21,40	13,70	21,50	13,77	21,55
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	58,76	92,56	38,90	98,96	38,93	98,90
28	Ipermercati di generi misti	12,82	22,45	13,51	18,20	14,53	23,98
29	Banchi di mercato genere alimentari	28,70	56,78	32,00	60,50	29,50	72,55
30	Discoteche, night club	8,56	15,68	6,80	16,83	6,80	16,80